

mi stabilite dal Consiglio nell'adunanza del 14 giugno 1959, per i mutui all'edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato e cioè:

a) - tasso di interesse 8% (otto per cento) annuo;

b) - durata dell'ammortamento in relazione alla durata del contributo statale che assiste l'operazione, cioè anni 35 (trentacinque) al massimo;

c) - applicazione del sistema delle annualità discontinue, nel senso che l'ammortamento avrà luogo - nei primi 20 anni - con una quota a carico dell'Ente mutuatario in aggiunta all'annualità di contributo statale e - per gli ultimi 15 anni - con la sola annualità di contributo statale; oppure - se richiesto dall'Ente mutuatario ed in via eccezionale - rispettivamente in anni 25 e 10, fermo rimanendo, in ambedue i casi, che per i primi 20 o 25 anni sarà adottata la "semestralità non scontata", mentre per gli ultimi 15 o 10 anni il contributo statale sarà corrisposto ad "annualità" posticipate;

d) - spese legali e tecniche a carico dell'Ente mutuatario;